

G/1450/2/5-6
SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 reca modifiche alla legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147);

così come formulata, la struttura della TARI riflette la precedente formulazione della TARES (nonché della vecchia TIA), in quanto ripropone una determinazione delle tariffe calcolate sui coefficienti di produzione potenziali e non tiene conto dei reali quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti al servizio comunale;

il decreto, nell'originaria versione, aveva risolto la contraddizione presente nella Legge di stabilità 2014, prevedendo l'esenzione totale dalla TARI per i rifiuti assimilati agli urbani che il produttore avesse provveduto ad avviare autonomamente a smaltimento;

tale esenzione è stata eliminata durante l'esame alla Camera, che ha invece demandato al regolamento comunale eventuali riduzioni della TARI per rifiuti assimilati avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

considerato che:

-vengono mantenuti i vecchi criteri di produzione «presuntiva», che rischiano di tradursi in condizioni di costo estremamente diversificate sul territorio a parità di attività economica;

-permangono tutte le criticità e i limiti già dimostrati dai precedenti regimi di prelievo, relativi alla mancanza di un legame diretto tra produzione di rifiuto e spesa, e al mancato rispetto dei principi comunitari del «chi inquina paga» e della responsabilità del produttore del rifiuto, in base al quale l'impresa deve poter optare per la gestione dei propri rifiuti al di fuori della gestione del servizio comunale anche nei casi in cui è consentita l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;

-si riscontra una carenza di criteri oggettivi per la definizione dei costi del servizio e per l'allocazione tra parte fissa e parte variabile, tra componente domestica e non domestica, e di misure capaci di tenere in debito conto anche aspetti riguardanti la stagionalità delle attività ricettive e commerciali

impegna il Governo:

- a **valutare l'opportunità di rivedere la struttura del sistema di prelievo, in modo da riflettere, attraverso una tariffa puntuale, la reale produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche;**
- a **valutare l'opportunità di chiarire l'ambito di assimilabilità dei rifiuti prodotti dalle imprese in coerenza con i principi delineati dalla Direttiva quadro sui rifiuti, mantenendo in capo alle imprese la facoltà di optare per una gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio comunale;**
- a **valutare l'opportunità di prorogare i sistemi di prelievo applicati nei comuni nell'anno 2013, nelle more della definizione del regolamento per la definizione di una tariffa puntuale di misurazione.**

G2.100

D'ALI', MANCUSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessso che:

l'attuale formulazione della TARI, così come modificata dall'articolo 2, ripropone le criticità sulla tariffazione dei rifiuti già rilevate con la TARES (nonché con la vecchia TIA), mantenendo criteri di calcolo basati su coefficienti di produzione potenziali, anziché tener conto dei reali quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti al servizio comunale;

il presente decreto, nell'originaria versione, aveva risolto la contraddizione presente nella Legge di stabilità 2014, confermando l'esenzione totale dalla TARI per i rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore avesse provveduto ad avviare autonomamente a smaltimento;

tale esenzione è stata eliminata durante l'esame alla Camera, che ha invece demandato ai regolamenti comunali eventuali riduzioni della TARI per rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

considerato che:

i suddetti criteri basati su un concetto di assimilazione presuntiva di rifiuti si tradurranno in condizioni di costo peggiorative per le imprese ed estremamente diversificate sul territorio a parità di attività economica;

l'attuale meccanismo di determinazione della TARI viola i principi comunitari del «chi inquina paga» e della responsabilità del produttore del rifiuto, secondo cui l'impresa deve poter optare per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio comunale anche nei casi in cui è consentita l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;

impegna il Governo:

a **valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione dal pagamento della tariffa per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, così come previsto dall'articolo 1, comma 661, della Legge di Stabilità 2014;**

a **valutare l'opportunità di intervenire sulla struttura del sistema di prelievo, in modo da riflettere, attraverso una tariffa puntuale, la reale produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche.**

(*) Accolto dal Governo

G2.102

FRAVEZZI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1450 di conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

premessso che:

l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto in esame interviene sul secondo periodo del comma 649 della legge di stabilità 2014 prevedendo obbligatoriamente che siano identificati dal regolamento comunale aree e magazzini di materie prime e merci funzionalmente collegati che producono rifiuti speciali;

considerato che:

il primo periodo del medesimo comma già prevede che: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»,

non si capisce quindi **quale sia l'utilità dell'inserimento di un ulteriore obbligo che fra l'altro impone all'ente di conoscere le superfici che producono**

rifiuti speciali con l'aggiunta anche di magazzini merci che magari non hanno nulla a che vedere con la produzione di tale tipologia di rifiuti;

impegna il Governo a valutare la possibilità di eliminare quest'ulteriore obbligo a carico dei Comuni.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G2.103

ARRIGONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il decreto in conversione reca disposizioni riguardanti il debito pregresso e la gestione debitoria corrente di Roma Capitale, contenendo altresì numerose disposizioni in materia di finanza locale;

il decreto in conversione interviene altresì in materia di tributo sui rifiuti TARI ed in particolare, il provvedimento detta disposizioni definendo i criteri generali di quantificazione del tributo in relazione alla produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilabili;

considerato che:

per ragioni di equità, la tassa sui rifiuti dovrebbe essere correlata al servizio di raccolta e smaltimento effettivamente reso, e non piuttosto come mero strumento di prelievo fiscale a danno delle imprese,

impegna il Governo **a valutare la possibilità di predisporre iniziative finalizzate a garantire l'esenzione dal pagamento della TARI in relazione ai rifiuti speciali che il produttore dimostri di aver avviato a recupero o smaltimento a proprie spese**, evitando così che un prelievo fiscale aggiuntivo si sommi agli oneri già sostenuti dalle imprese.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione